
**DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA
DI CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE
GBS GROUP S.p.A. in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

(IL DISCIPLINARE)

PREMESSE

1. Manifestazione di Interesse
 - 1.1 Soggetti che possono manifestare il proprio interesse
 - 1.2 Modalità di manifestazione dell'interesse ad acquistare e tempistica
 - 1.3 Accesso alla *Data Room* e *Due Diligence*
 - 1.4 Contenuto minimo delle manifestazioni di interesse
 - 1.5 Natura dell'invito a manifestare interesse
 - 1.6 Scelta del soggetto/i interessato/i
2. Requisiti essenziali degli Offerenti
3. Deposito dell'Offerta Vincolante
4. Oggetto dell'Offerta Vincolante
5. Contenuto, modalità e condizioni dell'Offerta Vincolante
6. Piano di prosecuzione dell'attività
7. Selezione degli Offerenti.....
8. Contratto di Cessione
9. Stipula del Contratto di Cessione
10. Obbligo di riservatezza
11. Disposizioni generali

Con Decreto datato e depositato in data 6.5.2008, il Tribunale di Padova, 1° Sezione Civile e Fallimentare, dichiarava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Dlgs 8 luglio 1999, n. 270, l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria della GBS Group S.p.A. in liquidazione (procedura madre) e, ai sensi dell'art. 81, l'apertura delle procedure delle controllate Beni Immobili PATRE S.r.l. e I.CO.M.A. S.r.l. Industria Costruzioni Macchinari Alimentari.

Si premette:

- a. Con decreto in data 16.5.2008, comunicato il 21.5.2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5.6.2008, il Ministero dello Sviluppo Economico nominava il dott. Riccardo Bonivento Commissario Straordinario nelle procedure di Amministrazione Straordinaria delle tre società;
- b. In data 06.08.2008 è stato presentato, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 270/99, un "Programma di cessione dei complessi aziendali con prosecuzione dell'esercizio dell'impresa" ("**Programma**") della GBS Group S.p.A. in Amministrazione Straordinaria;
- c. L'esecuzione del predetto Programma è stata autorizzata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 26.09.2008;
- d. Il Commissario Straordinario ha stabilito, conformemente a quanto previsto nel Programma, di procedere alla cessione del complesso aziendale GBS Group, le cui attività aziendali sono così sinteticamente riassunte: siti industriali di Padova e Treviso (GBS) e Manfredonia (ICOMA), nonché la partecipazione nella società GBS China Company Ltd, con sede a Hong Kong, la quale possiede l'intera proprietà della GBS Grain Machinery Manufacturing Co. Ltd., con sede a Miyun (Pechino – Cina);
- e. Dettagliate informazioni sul Complesso Aziendale, su ciascuno dei siti industriali, sulle società controllate e su tutto quanto oggetto di cessione verranno fornite, previa sottoscrizione di un "Impegno alla Riservatezza" a coloro che presenteranno Manifestazioni d'Interesse;
- f. Il Commissario Straordinario è interessato a ricevere offerte vincolanti d'acquisto, in riferimento al Complesso Aziendale nel descritto suo insieme, da parte dei soggetti, italiani o esteri, muniti di personalità giuridica, che abbiano manifestato interesse con riferimento allo stesso (di seguito gli "Offerenti" e singolarmente "l'Offerente");
- g. Nei giorni 26 febbraio 2009 su La Repubblica e 28 febbraio 2009 su Il Sole 24 ORE è stato pubblicato un invito a manifestare interesse, a seguito del quale i soggetti interessati, previa sottoscrizione di un "Impegno alla Riservatezza", potranno svolgere una *Due Diligence* legale, contabile, fiscale e di business, presso gli uffici di GBS Group S.p.A. in Padova, Corso Stati Uniti n. 7;
- h. Con il presente Disciplinare si intende determinare le condizioni alle quali dovranno attenersi gli Offerenti per la formulazione delle Offerte Vincolanti, i criteri che verranno adottati per la valutazione delle stesse e i termini e le condizioni generali per l'ulteriore svolgimento della Procedura – senza pregiudizio per eventuali integrazioni o modifiche

successive – al fine di garantire condizioni di imparzialità e trasparenza fra gli Offerenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si riportano di seguito le condizioni cui dovranno attenersi gli Offerenti nella formulazione delle Manifestazioni d'Interesse e delle Offerte Vincolanti. Qui di seguito è, altresì, per completezza, riassunta la fase della Procedura relativa alla manifestazione di interesse e allo svolgimento della *Due Diligence*.

1. Manifestazione di Interesse

1.1 Soggetti che possono manifestare il proprio interesse

Possono manifestare il proprio interesse i soggetti, italiani, o esteri, muniti di personalità giuridica ai sensi della legislazione del paese di appartenenza, siano essi singoli o legati da accordi di sindacato o da analoghe forme di concertazione (“Cordata”). Nel caso in cui la persona giuridica o la Cordata che manifesta interesse intendesse procedere all’acquisizione per tramite una società veicolo appositamente costituita (“Newco”), tale circostanza dovrà essere segnalata nella manifestazione di interesse la quale dovrà essere sottoscritta da tutti i futuri soci della “Newco”.

Non potranno manifestare interesse coloro che alla data della presentazione della manifestazione di interesse si trovino in stato di liquidazione, o siano sottoposti a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività o siano sottoposti a gestione coattiva. Non è consentita la manifestazione d’interesse per persona da nominare.

1.2 Modalità di manifestazione dell’interesse ad acquistare e tempistica

I soggetti interessati dovranno far pervenire manifestazione redatta in forma scritta in lingua italiana, corredata delle copie dei documenti di seguito indicati, in lingua italiana, in plico chiuso da consegnarsi a mano o inviarli a mezzo raccomandata A.R. e/o per corriere, recante il riferimento “Manifestazione di interesse in relazione al complesso aziendale GBS Group S.p.A.” indirizzata a:

*Commissario Straordinario
GBS Group S.p.A. in A.S.
Via Niccolò Tommaseo n. 68
35131 Padova*

Le manifestazioni di interesse dovevano pervenire, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo 2009, a mezzo lettera raccomandata o via fax o via e-mail.

1.3 Accesso alla Data Room e Due Diligence

A coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e/o debitamente firmato e siglato l’Impegno alla Riservatezza, previo accertamento dei requisiti di legge e previa sottoscrizione del Regolamento di *Data Room* sarà consentito l’accesso alla *Data Room*, presso la sede della GBS Group S.p.A. in Amministrazione Straordinaria in Padova, Corso Stati Uniti n. 7, eventuali proroghe saranno comunicate successivamente.

Il testo dell’Impegno di Riservatezza, il Regolamento della *Data Room* ed il Disciplinare della procedura di cessione saranno disponibili sul sito www.gbsgroupspa.com.

Per l'accesso alla *Data Room* i/il soggetti/o interessati dovranno contattare il Commissario Straordinario dott. Riccardo Bonivento e/o persona fisica e/o giuridica dallo stesso designata ed allo scopo delegata.

1.4 Contenuto minimo delle manifestazioni di interesse

La manifestazione di interesse, redatta in forma di lettera, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico e corredata da idonea documentazione comprovante i poteri di firma dello stesso, deve contenere:

- (i) la manifestazione di interesse per l'acquisto del Complesso Aziendale di GBS Group S.p.A. in Amministrazione Straordinaria;
- (ii) ogni documentazione e/o informazione ritenuta idonea a consolidare la manifestazione di interesse;
- (iii) nome, numero di telefono, indirizzo postale e indirizzo e-mail ove disponibile, della persona di riferimento del soggetto interessato ovvero, in caso di manifestazione di interesse da parte di una Cordata, del comune rappresentate ("**Capo Cordata**"), all'uopo incaricato da ciascuno dei componenti;
- (iv) la sottoscrizione del/dei soggetto/i interessato/i. In caso di soggetti muniti di personalità giuridica, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante e corredata da idonea documentazione comprovante i poteri di firma dello stesso;

Alla manifestazione di interesse dovranno altresì essere allegati in lingua italiana i seguenti documenti (ovvero, ove si tratti di documenti in lingua straniera, copia degli stessi accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana):

- a) documenti indicanti i dati identificativi completi del/dei soggetto/i interessato/i accompagnati eventualmente da uno schema ricostruttivo della struttura di controllo che includa anche i soggetti controllanti sino a risalire all'apice della catena stessa nonché, qualora il soggetto che manifesti interesse sia una società quotata, l'elenco dei dieci maggiori azionisti;
- b) copia dell'Impegno di Riservatezza siglato dal legale rappresentante in ogni sua pagina e sottoscritto per integrale accettazione delle condizioni ivi previste;

1.5 Natura dell'invito a manifestare interesse

L'invito a manifestare interesse non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico *ex art. 1336 del Codice Civile*, o una sollecitazione del pubblico risparmio *ex art. 94 e ss. del Dlgs n. 58 del 24 febbraio 1998*.

1.6 Scelta del soggetto/i interessato/i

L'invito a manifestare interesse rappresenta che ogni definitiva determinazione in ordine alla cessione del Complesso Aziendale è in ogni caso soggetta all'autorizzazione del Ministero ai sensi di legge.

2. Requisiti essenziali degli Offerenti

Le Offerte potranno essere formulate da persone fisiche italiane o estere, o soggetti, italiani o esteri, muniti di personalità giuridica ai sensi della legislazione del paese di appartenenza, siano essi singoli o una Cordata.

La Cordata può essere formata anche dopo la manifestazione di interesse.

Ove la persona giuridica o la Cordata che presenta l'Offerta Vincolante intenda procedere all'acquisizione per tramite di una società veicolo appositamente costituita ("Newco"), tale circostanza dovrà essere espressamente evidenziata nell'Offerta Vincolante.

Qualora l'Offerta Vincolante venga formulata da una Cordata o da una Newco, tutti i membri della Cordata e tutti i soci della Newco saranno considerati Offerenti ai fini e per gli effetti del presente Disciplinare, gli stessi saranno solidalmente responsabili in relazione a tutti gli obblighi derivanti dal presente Disciplinare e dal contratto di cessione che verrà stipulato in riferimento al Complesso Aziendale (il "Contratto di cessione") e ciascuno di essi sarà tenuto a sottoscrivere l'Offerta Vincolante ed a produrre i documenti richiesti dal presente Disciplinare.

Non potranno presentare l'Offerta Vincolante i soggetti che, alla data della presentazione della stessa, si trovino in stato di liquidazione o siano sottoposti a procedure concorsuali o a qualsiasi altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività.

Non è considerata la presentazione di Offerte Vincolanti per persona da nominare.

3. Deposito dell'Offerta Vincolante

Al termine del periodo di accesso alla *Data Room*, i soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse potranno presentare un'offerta formale, finale e Vincolante per l'acquisizione del Complesso Aziendale.

Tale offerta potrà comunque essere presentata anche da soggetti che non hanno formulato la manifestazione di interesse.

In ogni caso l'Offerta Vincolante dovrà contenere oltre ad una definitiva indicazione del prezzo offerto, l'accettazione di tutti i termini e condizioni del Contratto di Cessione, la conferma e la sottoscrizione del Piano – a garanzia degli impegni in esso assunti dall'Offerente - ed evidenza degli accordi tra gli Offerenti in caso di Offerta Vincolante formulata da una Cordata o da una Newco detenuta da più soggetti.

L'Offerta Vincolante dovrà pervenire entro le **ore 13.00 del giorno 15 luglio 2009** in busta chiusa recante il riferimento "Offerta Vincolante – Procedura GBS Group S.p.A.", indirizzata al Commissario Straordinario della GBS Group S.p.A. in Amministrazione Straordinaria presso lo Studio del Notaio Roberto Doria in Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 8/A.

Il suddetto plico potrà essere consegnato mediante corriere privato o agenzia di recapito, ovvero a mano da un incaricato dell'Offerente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.

L'Offerente dovrà indicare all'esterno della busta l'indirizzo di posta elettronica a cui verrà data conferma della avvenuta ricezione della busta.

La consegna del plico contenente l'Offerta Vincolante è a totale ed esclusivo rischio dell'Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità della GBS Group S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e/o del Commissario Straordinario e/o ove, per qualunque motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione.

L'Offerta Vincolante dovrà essere redatta esclusivamente in forma scritta in lingua italiana, in due originali, corredata da due copie dei documenti indicati alla clausola **5** del presente Disciplinare, tali documenti dovranno essere in lingua italiana (ovvero se in altra lingua corredata di traduzione giurata in lingua italiana).

L'invito a presentare l'Offerta Vincolante sarà pubblicato a cura del Commissario Straordinario sul quotidiano nazionale Il Sole 24 ORE con l'indicazione delle modalità di presentazione dell'Offerta medesima.

4. Oggetto dell'Offerta Vincolante

L'Offerta Vincolante potrà avere ad oggetto il Complesso Aziendale nella sua interezza o, alternativamente ed in via subordinata, parte o rami dello stesso.

L'Offerta Vincolante potrà essere preparata anche sulla base delle informazioni raccolte dagli Offerenti durante lo svolgimento della *Due Diligence* che si è tenuta presso gli uffici di GBS Group S.p.A. in Padova, Corso Stati Uniti n.7, tenendo conto delle indicazioni preliminari relative al contenuto del Contratto di cessione di cui alla clausola 8 del presente Disciplinare.

5. Contenuto, modalità e condizioni dell'Offerta Vincolante

L'Offerta Vincolante dovrà essere formulata tenendo conto di quanto stabilito dal presente Disciplinare e dovrà avere i seguenti contenuti:

- a. la dichiarazione che l'Offerta Vincolante è presentata esclusivamente in proprio e l'esplicita dichiarazione di presa d'atto che l'Amministrazione Straordinaria GBS Group S.p.A. non riconoscerà alcun compenso di intermediazione né di altro genere;
- b. dichiarazione che l'Offerente ha svolto la *Due Diligence*, che si dichiara soddisfatto della stessa e che l'Offerta Vincolante è formulata senza riserva alcuna; nel caso in cui l'Offerente non abbia svolto la *Due Diligence* è comunque necessaria una dichiarazione dello stesso che l'Offerta Vincolante è formulata senza riserva alcuna;
- c. ai sensi dell'art. 63 del Dlgs 270/99 l'impegno, da trasciversi nell'Atto di vendita, di proseguire, per almeno due anni dalla stipula del contratto definitivo di cessione, le attività imprenditoriali oggetto di cessione nonché a mantenere i livelli occupazionali da concordarsi con le rappresentanze sindacali;
- d. la dichiarazione dell'Offerente attestante l'insussistenza di rapporti di controllo *ex art.* 2359 c.c. dell'Offerente con altri Offerenti partecipanti alla Procedura, ovvero qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interessi e/o decisionale delle Offerte Vincolanti presentate nell'ambito della Procedura;
- e. breve profilo delle attività svolte dall'Offerente e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali dati economici e finanziari, nel quale si evidenzino in particolare le attività svolte in uno o più settori di attività nei quali opera direttamente o indirettamente il Complesso Aziendale di GBS Group S.p.A. in A.S. oggetto dell'Offerta Vincolante;
- f. la formulazione in Euro del prezzo complessivo attribuito al Complesso Aziendale nel suo insieme ed oggetto dell'Offerta Vincolante; l'Offerente dovrà altresì indicare il prezzo attribuito a ciascuna attività imprenditoriale ed ai singoli cespiti nell'ambito del prezzo complessivo. Infine dovrà essere formulata un'indicazione dettagliata dei criteri e delle ipotesi adottati dall'Offerente per la determinazione del prezzo indicato; l'Offerente dovrà, infine, indicare le garanzie da fornire in caso di pagamento dilazionato del prezzo;
- g. un "Piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali" *ex art.* 63 c. 3 Dlgs 270/99 ("Piano") con indicazioni circa le risorse finanziarie che l'Offerente intende utilizzare per l'acquisto di quanto oggetto dell'Offerta Vincolante, per la prosecuzione

- dell'attività, per il mantenimento dei livelli occupazionali e per gli investimenti nel Complesso Aziendale in conformità al “*Programma di cessione...*” nonché una descrizione indicativa delle tipologie delle fonti di finanziamento che si intende utilizzare (ad esempio, natura dell'indebitamento, dell'aumento di capitale e/o della disponibilità di cassa), delle procedure e delle tempistiche richieste per ottenere le risorse finanziarie necessarie oltre all'eventuale previsione di garanzie reali da concedere ad eventuali soggetti finanziatori sul Complesso Aziendale o sulle singole attività imprenditoriali;
- h. un'analisi preliminare dell'eventuale necessità di autorizzazione *antitrust* cui fosse soggetto l'acquisto del Complesso Aziendale da parte dell'Offerente, con indicazione della o delle autorità nazionali o comunitarie competenti;
 - i. l'indicazione dell'eventuale necessità di altre autorizzazioni, consensi o nullaosta da parte di autorità competenti per il perfezionamento della compravendita;
 - j. l'indicazione dell'*advisor* finanziario, del consulente legale e del consulente industriale eventualmente nominati dall'Offerente;
 - k. l'indicazione della persona cui dovranno essere indirizzate le comunicazioni con specificazione di indirizzo, numero di telefono e di fax ed indirizzo di posta elettronica. Tali indicazioni dovranno essere riportate anche all'esterno della busta;
 - l. l'accettazione espressa ed incondizionata da parte dell'Offerente delle condizioni di cui al presente Disciplinare, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. da confermarsi mediante duplice sottoscrizione di copia del presente Disciplinare che dovrà altresì essere siglato in ogni sua pagina;
 - m. la sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o di ogni altro soggetto debitamente autorizzato dall'Offerente.

In aggiunta a quanto detto sopra, all'Offerta Vincolante dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- (I) certificato del Tribunale, o organo straniero equivalente, del luogo in cui l'Offerente ha sede o è residente, attestante l'inesistenza a carico dell'Offerente di procedure concorsuali;
 - (II) il Piano di cui alla clausola 6 del presente Disciplinare;
- e, nel caso di persone giuridiche:
- (III) atto costitutivo;
 - (IV) estratto del libro dei soci con l'indicazione di tutti i soci o almeno dei dieci maggiori soci o analoga certificazione del Registro delle Imprese;
 - (V) certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese, o ente straniero equivalente, presso il quale è iscritto l'Offerente, attestante la vigenza delle cariche sociali, l'indicazione nominativa degli amministratori e dei relativi poteri, nonché dei membri del collegio sindacale, ove esistente, con dicitura “Nulla-Osta Antimafia” (o altro documento equipollente in caso di Offerente straniero);
 - (VI) copia dei bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati dell'Offerente relativi agli ultimi tre esercizi;
 - (VII) copia autentica della o delle delibere che abbiamo attribuito al soggetto firmatario dell'Offerta Vincolante il potere necessario a presentare la stessa in nome e per conto dell'Offerente, con certificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente attestante che tali poteri sono tuttora in vigore e non sono stati revocati o modificati.

Gli Offerenti potranno omettere di produrre i documenti già allegati ad una manifestazione d'interesse e che, successivamente a tale data, non abbiano subito variazioni, facendo espresso riferimento a tale circostanza nell'Offerta Vincolante.

L'Offerta Vincolante dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso. Il Commissario Straordinario, anche per mezzo dei propri consulenti, qualora lo ritenga opportuno, potrà richiedere all'Offerente chiarimenti e/o precisazioni in relazione al contenuto dell'Offerta Vincolante. Tali chiarimenti saranno forniti dall'Offerente in forma scritta e dovranno pervenire entro e non oltre i termini indicati nella richiesta da parte del Commissario Straordinario.

All'Offerta Vincolante dovrà altresì essere allegata, a pena di inammissibilità, una garanzia fidejussoria a prima richiesta "ogni eccezione rimossa" rilasciata da primario istituto bancario italiano, di ragionevole gradimento del Commissario Straordinario, a favore dell'Amministrazione Straordinaria GBS Group S.p.A., a garanzia degli impegni assunti nell'Offerta Vincolante ivi inclusi gli impegni di cui al Contratto di Cessione, per un ammontare pari al 10% del prezzo offerto.

Tale garanzia fidejussoria dovrà restare valida ed efficace per 180 giorni dalla data di presentazione dell'Offerta e il testo della stessa dovrà essere approvato dal Commissario Straordinario; l'Offerente dovrà altresì impegnarsi, ove richiesto, a prorogare la validità della fideiussione fino alla data del Contratto di Cessione e/o fino al pagamento del saldo prezzo.

Alla firma del Contratto di Cessione saranno restituite le fideiussioni presentate dagli altri Offerenti non prescelti.

6. Piano di prosecuzione dell'attività

Unitamente all'Offerta Vincolante, ciascun Offerente dovrà consegnare un *Piano di prosecuzione della attività imprenditoriale* ("**Piano**") riferito al Complesso Aziendale nel suo insieme, oggetto dell'Offerta Vincolante, nel quale dovranno essere precisati:

- le principali strategie che si intendono proseguire;
- i programmi operativi e di sviluppo ivi compreso il budget economico-finanziario per il biennio successivo alla sottoscrizione del contratto definitivo di cessione;
- il numero dei dipendenti della GBS Group S.p.A., suddiviso per categoria e livello di inquadramento, per i quali si intende proseguire il rapporto di lavoro e l'impegno dell'Offerente a mantenere tali livelli per almeno un biennio successivo alla sottoscrizione del contratto definitivo di cessione;
- gli investimenti previsti; nonché
- ogni altra indicazione reputata utile dall'Offerta al fine di avvalorare la propria idoneità ai sensi di quanto disposto dall'art. 63, terzo comma, del Dlgs 8 luglio 1999, n. 270.

Il Piano dovrà essere sottoscritto dall'Offerente a garanzia del mantenimento, almeno per il biennio successivo, degli impegni che saranno assunti con il contratto definitivo di cessione, nonché delle condizioni indicate nel Piano stesso.

Il mancato rispetto dell'obbligo di mantenere, per almeno due anni dalla stipula del contratto definitivo di cessione, le attività imprenditoriali oggetto di cessione, nonché i livelli occupazionali indicati nell'Offerta Vincolante, come sopra indicato, verrà sanzionato dal pagamento di una specifica penale indicata nel contratto di cessione e garantita da fideiussione bancaria a prima richiesta ogni eccezione rimossa, prestata da

primario istituto bancario italiano di ragionevole gradimento del Commissario Straordinario.

7. Selezione degli Offerenti

Decorso il termine di deposito delle Offerte Vincolanti di cui alla clausola 3 del presente Disciplinare, si provvederà all'apertura di tutte le buste in un unico contesto.

L'apertura delle buste verrà effettuata il giorno 16 luglio 2009 alle ore 14.30, a cura del Notaio Roberto Doria di Padova (Via Niccolò Tommaseo n. 8/A – 35131 Padova – Tel. 049 655080), alla presenza del Commissario Straordinario e di chiunque sia interessato.

Fra tutti coloro che avranno presentato le Offerte Vincolanti, verrà effettuata una selezione da parte del Commissario Straordinario, con l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza, sulla base di una valutazione discrezionale, avuto particolare riguardo anche alla finalità di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale ed il mantenimento del livello di occupazione.

Nella valutazione delle Offerte Vincolanti pervenute saranno considerate sia quelle aventi ad oggetto il Complesso Aziendale nel suo insieme, che consentono di conservare l'integrità delle attività imprenditoriali facenti capo a GBS Group S.p.A., sia quelle aventi ad oggetto parti di esso, privilegiando l'offerta unitaria solo a parità di condizioni in termini di corrispettivo offerto.

In tale prospettiva, la scelta fra gli Offerenti verrà effettuata tenendo in debita considerazione l'indicazione di prezzo di cui alla clausola 5 (f) del presente Disciplinare, nonché tra l'altro :

- a) l'affidabilità dell'Offerente;
- b) i contenuti e la sostenibilità del Piano con particolare riferimento agli impegni occupazionali e agli investimenti ivi previsti.

Il prezzo offerto sarà comparato con il valore risultante dalla valutazione preliminare richiesta dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 62, c. 3 del Dlgs 8 luglio 1990 n. 270 e, a disposizione, in *Data Room*.

Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori trattative con uno o più degli Offerenti, volte ad ottenere miglioramenti delle Offerte Vincolanti pervenute.

Ogni definitiva determinazione in ordine all'esito della Procedura e alla conseguente stipulazione del Contratto di Cessione sarà soggetta al potere autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza.

8. Contratto di Cessione

Il Contratto di Cessione che verrà distribuito ai Soggetti Selezionati conterrà la regolamentazione dei rispettivi diritti ed obblighi delle parti rispetto alla compravendita del Complesso Aziendale, riportando una indicazione non esaustiva di alcuni contenuti.

Il Complesso Aziendale, gli immobili e le attività imprenditoriali verranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento della stipula del Contratto di Cessione.

Eventuali adeguamenti dei beni facenti parte del Complesso Aziendale alle norme di prevenzione e sicurezza vigenti, così come alle norme in tema di tutela ecologica e ambientale e, in generale, alle normative vigenti saranno a carico dell'acquirente degli stessi.

In forza di quanto previsto dall'art. 63, quarto comma, del Dlgs 270/99, nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento dell'azienda previste dall'art. 47 della L. 29.12.1990 n. 48, il Commissario Straordinario, l'acquirente ed i rappresentanti dei lavoratori potranno convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze della GBS Group S.p.A. nonché ulteriori modifiche alle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia; ai sensi dell'art. 63 Dlgs 270/99 gli impegni occupazionali sono, allo stato, relativi a n. 222 dipendenti.

Il cedente presterà garanzia esclusivamente in ordine all'insussistenza di cause di evizione relativamente ai beni facenti parte del Complesso Aziendale.

Sarà esclusa ogni garanzia circa i valori dei cespiti e le eventuali insussistenze o minusvalenze di attivo, ovvero sopravvenienze passive emerse dopo la data di stipulazione del Contratto di Cessione.

Ai sensi dell'art. 63, 5° comma, del Dlgs 8 luglio 1999, n. 270, salva diversa convenzione, sarà esclusa la responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento (tale previsione non si applica tuttavia in riferimento ai debiti anteriori al trasferimento delle società estere di cui si cedono le relative partecipazioni).

Le rimanenze, come definite dall'art. 2424 C.C., saranno trasferite nelle consistenze qualitative e quantitative risultanti alla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione.

La relativa valorizzazione avverrà al costo d'acquisto o produzione sopportato da GBS Group in A. S., salvo diversa determinazione convenuta con il Commissario Straordinario e debitamente autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L'ottenimento di eventuali autorizzazioni di autorità competenti (ivi espressamente inclusi i nulla-osta eventualmente necessari ai sensi di normative *antitrust*) che costituiscano condizioni per l'esecuzione della compravendita farà carico esclusivamente all'acquirente, che sopporterà il rischio collegato all'eventuale mancato, non tempestivo o condizionato rilascio delle stesse.

Successivamente alla stipula del Contratto di Cessione, ai sensi dell'art. 64 del Dlgs 8 luglio 1999, n. 270, verrà ordinata dal Ministero dello Sviluppo Economico la cancellazione delle eventuali iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle eventuali trascrizioni di pignoramenti e di sequestri conservativi su beni facenti parte del Complesso Aziendale.

9. Stipula del Contratto di Cessione

Il Contratto di Cessione verrà stipulato per atto pubblico da Notaio designato dal Commissario Straordinario, entro e non oltre 60 giorni dall'emissione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di autorizzazione alla cessione del Complesso Aziendale.

Ogni onere e spesa comunque inerente e/o conseguente al trasferimento del Complesso Aziendale sarà a carico dell'acquirente.

10. Obbligo di riservatezza

L'impegno alla Riservatezza di cui alla premessa e) del presente Disciplinare resterà in vigore sino ai termini in esso indicati.

11. Disposizioni generali

Il presente Disciplinare non comporta per il Commissario Straordinario alcun obbligo o impegno di vendita nei confronti degli Offerenti, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Commissario Straordinario stesso.

Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di (i) di sospendere, interrompere, temporaneamente o definitivamente, nei confronti di uno o più ovvero di tutti i partecipanti alla Procedura; o (ii) modificare i termini e le condizioni della Procedura, ivi compresi i termini di apertura della *Data Room* ed i termini per la presentazione delle Manifestazioni d'interesse e delle Offerte Vincolanti; o (iii) di proseguire nella vendita degli elementi del Complesso Aziendale in due o più procedure separate; (iv) iniziare o procedere ad una trattativa privata con uno o più dei partecipanti alla Procedura; (v) recedere da qualsivoglia trattativa eventualmente instaurata qualunque siano lo stato e il grado di avanzamento; nonché (vi) selezionare l'acquirente a proprio insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di motivazione, e senza che per ciò i soggetti interessati possano avanzare nei confronti del Commissario Straordinario alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo.

Il Commissario Straordinario sceglierà, a proprio insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di motivazione, quali delle persone fisiche, degli enti, società, persone giuridiche e/o Cordate ammettere alla procedura di vendita, riservandosi a tal fine di valutare, tra l'altro, la situazione patrimoniale e finanziaria di tali soggetti, nonché la loro capacità di far fronte agli impegni, anche finanziari, derivanti dall'acquisto del Complesso Aziendale GBS Group S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.

Inoltre, a Procedura già avviata, il Commissario Straordinario, a propria discrezione, potrà (i) ammettere alla Procedura nuovi soggetti; e/o (ii) consentire aggregazioni di soggetti che non abbiano presentato l'Offerta Vincolante, a Cordate o a singoli investitori che abbiano tempestivamente presentato l'Offerta Vincolante, fermo restando che tali soggetti dovranno comunque presentare la documentazione richiesta e soddisfare i requisiti previsti dal presente Disciplinare; (iii) modificare il perimetro del Complesso Aziendale e/o delle attività imprenditoriali.

I consulenti della Procedura non assumono alcun obbligo nei confronti degli Offerenti i quali, mediante la sottoscrizione del presente Disciplinare, li esonerano espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all'attività dai medesimi svolta in favore del Commissario Straordinario per la Procedura.

Il presente Disciplinare non costituisce un'offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile o una sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e seg. del Dlgs24 febbraio 1998 n. 58.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e nel pieno rispetto e tutela della riservatezza dei soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà il Commissario Straordinario, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

L'intera Procedura e ogni atto connesso sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al presente Disciplinare, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché derivante dai rapporti pre-contrattuali sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Il testo in lingua italiana del presente Disciplinare e di qualsiasi altro documento scambiato nell'ambito della Procedura prevarrà su ogni versione in lingua straniera del medesimo.

Il Commissario Straordinario

(Dott. Riccardo Bonivento)

Per espressa accettazione e conferma
di tutti i termini e le condizioni
del presente Disciplinare

(l'Offerente)

L'Offerente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e segg. del Codice Civile, dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente i seguenti articoli del presente Disciplinare:

- articolo 7 (Selezione degli Offerenti);
- articolo 8 (Contratto di cessione);
- articolo 11 (Disposizioni generali).

(l'Offerente)